



CITTA' DI ROCCA DI PAPA

**REGOLAMENTO DELL'
ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONE
DELLA CONSULTA DELLE
ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del... 02/11/2017.....

INDICE

Art. 1	Finalità e oggetto dell'Albo delle Associazioni	3
Art. 2	Tipologia	4
Art. 3	Requisiti per l'iscrizione all'Albo	5
Art. 4	Domanda d'iscrizione e istruttoria	5
Art. 5	Validità e riconferma dell'iscrizione	6
Art. 6	Sospensione e cancellazione	7
Art. 7	Revisione dell'Albo	7
Art. 8	Destinatari di contributi o interventi e principi per la concessione	8
Art. 9	Condizioni generali di concessione	9
Art. 10	Contributi per attività specifiche	9
Art. 11	Contributi per attività specifiche	9
Art. 12	Criteri per la concessione di contributi o interventi	10
Art. 13	Liquidazione dei contributi	10
Art. 14	Casi di esclusione	11
Art. 15	Utilizzo occasionale di beni immobili o mobili comunali	11
Art. 16	Responsabilità	11
Art. 17	Costituzione della Consulta delle Associazioni	13
Art. 18	Settori di Competenza e Finalità	13
Art. 19	Richiesta di collaborazione	14
Art. 20	Criteri e modalità per l'adesione alla Consulta	14
Art. 21	Struttura organizzativa della Consulta e competenze.	15
Art. 22	Assemblea: Competenze, Composizione	15
Art. 23	Convocazione e Funzionamento	16
Art. 24	Delegato - Ruolo e funzioni	16
Art. 25	Revoca	17
Art. 26	Segreteria Consulta delle Associazioni	17
Art. 27	Pro loco	17
Art. 28	Entrata in vigore	17
Art. 29	Norme Finali	17

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1

Finalità e oggetto dell'Albo delle Associazioni

1. Il Comune di Rocca di Papa, nel quadro delle proprie funzioni che prevedono, tra l'altro, la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale e la valorizzazione delle libere forme associative (Statuto Comunale – articolo 1), riconosce l'importante ruolo dell'associazionismo cittadino, quale strumento di crescita sociale, culturale e sportiva del territorio ed intende mettere in campo azioni che favoriscano la cooperazione di tutte le associazioni operanti a Rocca di Papa e la collaborazione delle stesse con il Comune e le altre Istituzioni locali. Ciò al fine di realizzare sinergicamente, attraverso la creazione di un vero e proprio Tavolo di Lavoro permanente, una promozione programmata di tutte le attività indirizzate allo sviluppo culturale, ambientale e socio-economico del paese e al miglioramento delle condizioni di vivibilità dei cittadini.
2. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo delle Associazioni, di seguito definito per brevità "Albo", e l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione dallo stesso degli enti no-profit, in diretta applicazione dello Statuto Comunale e della normativa vigente (attualmente: Legge 11 agosto 1991, n. 266 - "Legge-Quadro sul Volontariato"; Legge 8 novembre 1991, n. 381 - "Disciplina delle Cooperative Sociali"; Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 29 - "Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio"; Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 - "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale");
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo sono considerati "enti no-profit" gli organismi liberamente costituiti che non abbiano finalità di lucro e che non ripartiscano utili ai soci (solo come esempio: associazioni, comitati, cooperative o fondazioni che abbiano finalità culturali, religiose, ricreative, scientifiche, sociali, sportive, apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse e che siano senza fini di lucro, compresi gli organismi che abbiano assunto la definizione di O.N.L.U.S. ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460).
4. Ai fini dell'iscrizione all'Albo possono essere ammessi gli enti no-profit che abbiano la sede legale nel Comune di Rocca di Papa, di seguito definito per brevità "Comune", e che operino in almeno una delle seguenti Aree:
 - *Giovani*
 - *Cultura e Arte*
 - *Tempo Libero-Folklore Manifestazioni rionali*
 - *Protezione Civile e Volontariato socio assistenziale*
 - *Storia-Tradizioni locali*
 - *Istruzione e formazione*
 - *Sport e Salute*
 - *Artigianato e Commercio*
 - *Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente*
 - *Tutela e promozione dei diritti civili*
 - *Integrazione e multiculturalità*

5. Ai fini dell'iscrizione all'Albo possono essere ammessi gli enti no-profit che non facciano parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun movimento politico, né di alcun partito, a livello nazionale, regionale e locale.
6. L'Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione Comunale valorizza le libere forme associative, così come previsto dallo Statuto Comunale.
7. L'iscrizione all'Albo è condizione per accedere a contributi o interventi e per la conclusione di accordi e collaborazioni per una migliore gestione dei servizi presenti sul territorio, come meglio specificato dai successivi articoli del presente Regolamento.
8. L'iscrizione all'Albo crea i presupposti per la costituzione di rapporti improntati su criteri di partecipazione e trasparenza tra l'Amministrazione Comunale e gli enti no-profit.

ART. 2 Tipologia

1. L'iscrizione all'Albo è condizione:

- per accedere a contributi o interventi a sostegno dell'attività annuale ricorrente;
- per il riconoscimento del patrocinio del Comune;
- per accedere a contributi o interventi a sostegno di:
 - attività specifiche organizzate in collaborazione con il Comune;
- attività specifiche programmate e non ricorrenti;
- attività specifiche straordinarie;
- per l'utilizzo agevolato ovvero gratuito di attrezzature e materiali, immobili, impianti o strutture comunali, come da apposito regolamento;
- per l'inserimento, in appositi spazi sul sito istituzionale del Comune, di contenuti e dati riguardanti gli enti no-profit ;
- per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi d'interesse locale.

2. La concessione di contributi o interventi previsti dal presente articolo è comunque subordinata a quanto previsto dai vigenti regolamenti e avviene in base alla coerenza con gli obiettivi programmati dall'Amministrazione Comunale e compatibilmente con le disponibilità economiche e logistiche del Comune.

3. La concessione di contributi o interventi, come ad esempio la concessione di spazi in immobili, impianti o strutture comunali, per un determinato periodo di tempo, non costituisce alcuna priorità per concessioni successive.

Art. 3
Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo possono essere ammessi gli enti no-profit che:
 - perseguano fini e svolgano attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
 - siano espressione della comunità locale e abbiano sede e operino nel Comune di Rocca di Papa dal almeno 1 (UNO) ANNO, svolgendo attività documentata sul suo territorio, ovvero rappresentino la sezione locale di enti nazionali e/o regionali;
 - siano portatori di un interesse collettivo o siano produttori di servizi d'interesse collettivo;
 - svolgano attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
 - siano dotati di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti con atto notarile o con scrittura privata registrata, che prevedano:
 - l'assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica e un'organizzazione interna democratica;
 - l'elettività delle cariche associative, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini;
 - l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale risultino i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
 - le modalità di approvazione del bilancio da parte degli organi statutari;
 - la pubblicità degli albi, dei bilanci e dei registri;
 - le modalità di scioglimento;
 - l'obbligo di devoluzione del patrimonio da parte degli organi statutari, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale;
 - siano in possesso di codice fiscale;

4. Gli enti no-profit iscritti ad albi e/o registri nazionali e regionali e le istituzioni religiose e scolastiche sono iscritti d'ufficio all'Albo, previa presentazione dell'avvenuta iscrizione ai suddetti albi e/o registri, a condizione che abbiano la propria sede legale nel Comune e sempre nel rispetto dei requisiti dell'art. 1.

Art. 4
Domanda d'iscrizione e istruttoria

1. Per l'iscrizione all'Albo gli enti no-profit interessati e che rispettino i requisiti dell'art. 2 e dell'art. 3 preparano e inoltrano, entro il 31 dicembre di ogni anno, richiesta al Comune di Rocca di Papa mediante domanda d'iscrizione redatta in carta semplice, sottoscritta dal proprio rappresentante legale e nella quale devono essere riportati:
 - nominativo del rappresentante legale;
 - denominazione (ragione sociale indicata nell'atto costitutivo o, se modificata, nel verbale dell'assemblea);
 - eventuale sigla (facoltativa);
 - indirizzo e recapiti telefonici e fax della sede legale e di quella operativa;
 - eventuale indirizzo di posta elettronica e/o del sito web (facoltativi);

- dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo e recapiti del rappresentante legale;
- dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo e recapiti del supplente del rappresentante legale.

Inoltre, la domanda d'iscrizione deve essere corredata, obbligatoriamente, dai seguenti allegati:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- copia del verbale di nomina del rappresentante legale, se cambiato rispetto a quello previsto dall'atto costitutivo;
- fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento fronte/retro del rappresentante legale;
- elenco nominativo di chi ricopre le varie cariche associative;
- relazione dettagliata che esponga:
 - indicazione di una specifica Area, tra quelle indicate nell'art. 1;
 - data d'inizio dell'attività sul territorio comunale (non richiesta per gli enti no-profit di rilievo nazionale e regionale);
 - attività svolte, con particolare riferimento a quelle compiute sul territorio del Comune, almeno negli ultimi dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e con l'indicazione, per ogni attività, di: data/periodo, luogo, breve descrizione e documentazione dimostrativa allegata (avvisi, inviti, locandine, manifesti, recensioni stampa, etc.);
 - eventuali programmi futuri;
 - indicazione dell'eventuale iscrizione ad altri albi e/o registri previsti dalla normativa di riferimento;
 - dichiarazione di consenso al loro trattamento, ai sensi degli artt. 13 e 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione dell'Albo e degli
 - eventuali procedimenti connessi;
 - impegno a rispettare le condizioni di utilizzo del servizio;
 - dichiarazione d'impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra dichiarati;
 - dichiarazione di presa visione e accettazione e d'impegno all'osservanza e al rispetto delle disposizioni e dei requisiti del presente Regolamento;
 - copia dell'ultimo rendiconto consuntivo approvato (non richiesta per gli enti no-profit costituiti nell'anno di presentazione della domanda);
 - fotocopia del documento di rilascio del codice fiscale o della partita IVA (se posseduta);
 - fotocopia del modello EAS (richiesta agli enti no-profit tenuti alla compilazione e alla presentazione di tale modello all'Agenzia delle Entrate);
 - fotocopia del provvedimento d'iscrizione ad albi e/o registri nazionali e regionali (se dichiarata);
 - fotocopia del provvedimento di riconoscimento come Organizzazione non Governativa (se dichiarato);
 - fotocopia dell'attestazione d'iscrizione all'Anagrafe unica delle O.N.L.U.S. (se dichiarata).

L'inosservanza delle formalità prescritte comporta l'irricevibilità della domanda stessa.

La domanda d'iscrizione è valutata, previa istruttoria tecnico-amministrativa, dall'Area Socioculturale, che esprime parere motivato sulla sua accoglibilità. La comprovata

iscrizione ad albi e/o registri nazionali e regionali dà diritto all'iscrizione all'Albo, sempre nel rispetto dei requisiti dell'art. 3.

Se la domanda è accolta, il Responsabile del Settore di competenza approva con proprio atto l'ammissione e dispone l'iscrizione all'Albo.

Art. 5

Validità e riconferma dell'iscrizione

2. L'iscrizione ha validità illimitata e la sua riconferma avviene ogni anno.
3. La riconferma dell'iscrizione non avviene se:
 - non viene tempestivamente comunicata un'eventuale variazione dei dati indicati nella domanda d'iscrizione;
 - viene persa una delle condizioni previste.

Art. 6

Sospensione e cancellazione

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa con apposito atto se:

- viene dimostrata negligenza nel rispetto del presente Regolamento e dei propri scopi sociali;
- viene commessa infrazione di particolare rilevanza.

Sono cancellati dall'Albo, con atto deliberativo della Giunta Comunale, gli enti no-profit per i quali occorra uno dei seguenti casi:

- grave negligenza o malafede nell'utilizzo dei contributi concessi;
- condanna per delitto che, per sua natura o gravità, faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione dell'attività;
- richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dagli stessi enti no-profit.

Art. 7

Revisione dell'Albo

1. L'Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo.
2. Gli enti no-profit già iscritti nell'albo comunale delle associazioni (ai sensi del regolamento comunale "albo comunale delle Associazioni" approvato con delibera di C.C. n. 52 del 05/11/2003) alla prima data di approvazione del presente regolamento dovranno comunicare le eventuali cessazioni, modifiche o trasformazioni sopravvenute entro e non oltre 90 giorni dalla sua approvazione.
3. L'Albo è consultabile sul sito istituzionale del Comune.

Art. 8

Destinatari di contributi o interventi e principi per la concessione

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi o interventi, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore di:
 - enti no-profit aderenti alla Consulta e quindi iscritti all'Albo e che operino in almeno una delle aree individuate all'art 1.
 - istituzioni religiose e scolastiche, per le attività che le stesse compiono a beneficio della popolazione del Comune;
2. La definizione di queste finalità non preclude al Comune, in casi particolari e adeguatamente motivati, la possibilità d'interventi, come sopra specificato, di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità, con esclusione dei programmi di cooperazione internazionale.
3. L'Amministrazione Comunale conformerà le proprie deliberazioni nel rispetto dei seguenti principi:
 - imparzialità;
 - pubblica utilità riguardo allo sviluppo economico e sociale della comunità e alla valorizzazione del territorio;
 - pubblicità e trasparenza dei criteri di assegnazione e dei procedimenti;
 - rendicontazione sull'utilizzo di contributi o interventi concessi.

Art. 9
Condizioni generali di concessione

I contributi o gli interventi richiesti possono essere concessi:

- per l'attività annuale ricorrente;
- per attività specifiche, come riconoscimento del patrocinio del Comune;
- per attività specifiche organizzate in collaborazione con il Comune;
- per attività specifiche programmate e non ricorrenti;
- per attività specifiche straordinarie.

Art. 10
Contributi per attività specifiche

1. L'erogazione di contributi assegnati a enti no-profit per concorrere alla realizzazione di attività specifiche d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, è disposta dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione su domanda presentata dagli enti no-profit ai sensi del presente Regolamento.
2. Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da: contributi da altre associazioni o enti, sponsor, vendita di biglietti, proventi vari.
3. Le domande e le proposte per contributi o interventi a sostegno dell'attività annuale ricorrente, devono essere redatte su carta semplice, a firma del rappresentante legale, e presentate entro il 30 Novembre dell'anno precedente.
4. Ai procedimenti di richiesta per la concessione dei contributi presentati dall'ente no profit non si applica il silenzio assenso.

Art. 11
Modalità per la presentazione delle domande e delle proposte

Le domande e le proposte, corredate dalla documentazione necessaria, dovranno pervenire entro i termini sopra indicati:

- per posta elettronica certificata ; la PEC utilizzata deve essere dell'ente no-profit proponente; non saranno ritenute ammissibili le domande e le proposte inviate da casella di posta elettronica ordinaria o da PEC non appartenente all'ente no-profit proponente;

per consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune; le domande e le proposte consegnate a mano dovranno essere indirizzate a: Comune di Rocca di Papa - ufficio protocollo -

Art. 12

Criteri per la concessione di contributi o interventi

1. La Giunta Comunale esamina le domande e le proposte tenendo conto dei seguenti criteri:

- adesione alla Consulta;
- iscrizione all'Albo, in caso di non adesione alla Consulta;
- coerenza dell'attività specifica con le finalità che le leggi, lo Statuto e i regolamenti assegnano al Comune, e con i programmi dell'Amministrazione Comunale e con gli atti d'indirizzo del Consiglio Comunale;
- coinvolgimento dei cittadini, grado di partecipazione, perseguimento d'interessi di utilità sociale, realizzazione dei valori di solidarietà e rilievo dell'attività specifica per la comunità;
- finalità di valorizzazione culturale, sociale e delle tradizioni della comunità locale;
- concorso di altri enti no-profit e/o di enti pubblici e privati;
- contributo richiesto in proporzione al costo preventivo di spesa.

Art.13

Liquidazione dei contributi

1. Per la liquidazione dei contributi, gli enti no-profit beneficiari devono presentare **entro sessanta giorni** dalla conclusione dell'attività specifica, la seguente documentazione:
 - rendiconto economico delle spese effettivamente sostenute, firmato dal proprio rappresentante legale;
 - relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'attività specifica;
 - copia delle fatture quietanzate o delle regolari ricevute fiscali e di altra documentazione atta a dimostrare la spesa avvenuta; gli originali di tali documenti devono essere tenuti dagli enti no-profit destinatari dei contributi e possono essere richiesti dagli Uffici Comunali;
 - dichiarazione del rappresentante legale con certificazione che le fatture e/o altre ricevute presentate non sono state utilizzate né lo saranno per richiedere altri contributi ad altri enti pubblici o privati;
 - dichiarazione del rappresentante legale con certificazione degli introiti di ogni tipo, compresi contributi e/o sponsorizzazioni ricevuti per l'attività specifica da altri enti pubblici o privati.
2. Non potranno in alcun modo essere considerati documenti validi per il rendiconto, pezze giustificative non previste o incomplete ai sensi di legge.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare e verificare, nelle forme e nei modi più opportuni, la regolarità delle operazioni per cui è stata fatta richiesta e concesso il contributo; si riserva altresì la facoltà di erogare un acconto sul contributo totale previsto.
4. Nel caso in cui il costo totale dell'attività specifica risulti inferiore a quello preventivato e, quindi, il rendiconto regolarmente documentato sia inferiore a quanto previsto, il contributo sarà riparametrato e proporzionalmente ridotto.

L'ammontare del contributo non potrà comunque superare l'importo della differenza costi/ricavi dell'attività.

5. In caso di revoca per colpa accertata, per anomalie o per mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire il contributo eventualmente percepito a titolo di anticipazione.
6. Trascorso il termine di 2 anni, senza che l'interessato abbia presentato la documentazione completa a consuntivo necessaria ai fini della liquidazione, il beneficiario decade dalla concessione del beneficio.

Art. 14 **Casi di esclusione**

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i servizi sociali che il Comune gestisce direttamente o tramite terzi per suo conto, poiché le agevolazioni, le riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per l'utilizzo di beni e di servizi e le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi sono regolate dalle relative leggi e dai relativi regolamenti.
2. Sono altresì esclusi gli interventi a favore di persone fisiche in stato di bisogno.
3. Sono escluse le richieste di contributo a qualsiasi settore di attività esse si riferiscano come le spese di rappresentanza o sponsorizzazione.

Art. 15 **Utilizzo occasionale di beni immobili o mobili comunali**

1. Laddove non sia specificato da appositi regolamenti, l'utilizzo occasionale agevolato o gratuito di beni immobili o mobili da parte di enti no-profit costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori. Esso potrà essere concesso dalla Giunta comunale secondo i criteri e i principi previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità e alle attività programmate dal Comune. L'uso può essere consentito a titolo agevolato ovvero gratuito, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

Art. 16 **Responsabilità**

1. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese impreviste che si dovessero verificare per attività specifiche organizzate da enti no-profit di cui agli articoli precedenti e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti no-profit di cui agli articoli precedenti.
2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi obbligazione o rapporto che si costituisca tra enti no-profit e soggetti terzi per collaborazioni professionali, forniture di beni e prestazioni di servizi e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività specifiche alle quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità riguardanti la gestione di enti no-profit che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi degli enti no-profit facciano parte dei rappresentanti nominati dallo stesso Comune. Nessuna obbligazione o rapporto con terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque richiedano chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione del contributo o dell'intervento è vincolata all'impegno degli enti no-profit di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune riguardanti l'attività ricorrente o straordinaria degli enti no-profit possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato ovvero gratuito di attrezzature e materiali, immobili, impianti o strutture comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, eseguite dagli enti no-profit predetti, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole attività specifiche, senza oneri per il Comune.
6. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per attività specifiche dallo stesso direttamente organizzate o cui direttamente partecipa, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati e direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 17

Costituzione della Consulta delle Associazioni

1. Al fine di realizzare quanto citato in premessa, è costituita la Consulta delle Associazioni, denominata di seguito "Consulta", nelle modalità e nei tempi espressi nei successivi articoli.
2. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, le finalità, i compiti, la durata e il funzionamento degli organi della Consulta delle Associazioni.
3. La Consulta è un organo consultivo e propositivo attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere Associazioni e organismi di cittadini all'amministrazione, alla promozione e diffusione di attività socioculturali destinate alla popolazione.
4. Nella garanzia della massima democraticità e rappresentatività hanno diritto a far parte della Consulta sociale tutte le Associazioni e Organismi che siano in regola con i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.

ART. 18

Settori di Competenza e Finalità

La Consulta opera nelle sezioni di attività di seguito riportate, mettendo a disposizione della collettività il proprio lavoro nonché interagendo in maniera costante con gli Enti Comunali e Sovracomunali:

- Giovani
- Cultura, Arte
- Tempo Libero-Folklore Manifestazioni rionali
- Protezione Civile e Volontariato socio assistenziale
- Storia-Tradizioni locali
- Istruzione e formazione
- Sport e Salute
- Artigianato e Commercio
- Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
- Tutela e promozione dei diritti civili
- Integrazione e multiculturalità

La Consulta ha quali finalità quelle di:

- a) *diffondere e mantenere vive, con ogni strumento utile, le tradizioni storiche della cultura Rocchigiana, anche attraverso campagne d'informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione;*

- b) *promuovere e coordinare attività attinenti all'informazione, turismo, formazione ed educazione culturale, storica, artistica, scientifica e di tempo libero, ivi compresa l'affermazione dei valori morali e civili sanciti dalla Costituzione;*
- c) *tutelare i beni collettivi dei cittadini di Rocca di Papa, compresi i monumenti, le opere d'arte, i parchi, i boschi, le strade, il patrimonio immobiliare ed i terreni di uso civico;*
- d) *organizzare manifestazioni culturali, sportive, socio-assistenziali, nonché sostenere iniziative a carattere locale riguardanti attività rurali, artigianali e commerciali tipiche, creando occasioni di crescita, conoscenza, incontro e creatività tra i cittadini;*
- e) *promuovere e coordinare attività finalizzate al miglioramento di situazioni di disagio (giovani, anziani, disabili, persone in condizione di disagio economico, ecc.);*
- f) *promuovere scambi tra realtà e persone diverse favorendo l'integrazione culturale e sociale attraverso l'organizzazione di mostre, manifestazioni ed attività socio-culturali in genere, anche, qualora si ritenga opportuno, attraverso il coinvolgimento delle scuole del territorio;*
- g) *promuovere la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio mediante lo svolgimento di giornate ecologiche, convegni e seminari di studio, con particolare attenzione alla partecipazione dei giovani;*
- f) *organizzare, utilizzando anche le strutture già esistenti, attività sportive e ricreative incentivando la partecipazione dei cittadini.*

Possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro su specifiche attività.

ART. 19

Richiesta di collaborazione

1. La Consulta delle Associazioni, nella realizzazione delle proprie attività, può richiedere la collaborazione dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei criteri e delle modalità richiamati dall'apposito Regolamento per la concessione del Patrocinio Comunale – approvato con D.C. 16 del 31/03/2017. L'Amministrazione comunale, con Deliberazione di Giunta ed in linea con le disponibilità e disposizioni in materia di Bilancio, può destinare contributi a supporto delle iniziative proposte, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle risorse stanziare nel bilancio comunale.

ART. 20

Criteri e modalità per l'adesione alla Consulta

1. Possono aderire alla Consulta le Associazioni e Organismi che siano regolarmente iscritti all'apposito Albo istituito dal Comune e che ne facciano formale richiesta ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - svolgano nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dallo Statuto Comunale, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;
 - non abbiano finalità di lucro;
 - siano caratterizzate da una struttura democratica;
 - prevedano le procedure di elettività e gratuità delle cariche associative, nonché delle prestazioni dell'attività svolta;

- dimostrino di aver presenza attiva sul territorio da almeno un anno dalla data della domanda;
 - accettino tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento;
 - alla Consulta non possono aderire associazioni sindacali, partiti politici.
2. Per il primo anno di costituzione della Consulta sarà necessario per le Associazioni ed Organismi già iscritte all'Albo ripresentare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, così da consentire al Comune la revisione ed aggiornamento dell'Albo stesso.
 3. L'adesione deve essere effettuata attraverso la redazione di apposita domanda. Su tale domanda, disponibile sul sito istituzionale del Comune o c/o l'Ufficio Cultura andrà obbligatoriamente indicato il nominativo e codice fiscale del delegato nominato dall'associazione.
 4. L'adesione alla Consulta va rinnovata da parte delle Associazioni e Organismi ogni anno entro il 31 marzo.

ART. 21

Struttura organizzativa della Consulta e competenze.

Sono organi della Consulta:

1. l'Assemblea,
2. il Sindaco o Delegato nominato dal Sindaco tra i consiglieri comunali;
3. il Segretario, nominato tra i dipendenti del settore socioculturale.

ART. 22

Assemblea: Competenze, Composizione

1. L'Assemblea dei delegati è il massimo organo di decisione della Consulta ed è composto da n. 2 delegati (uno effettivo e l'altro supplente) designati da ciascuno degli enti appartenenti alla Consulta.
2. I membri supplenti possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza dei membri effettivi, questi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti.
3. Il Sindaco e il delegato nominato tra i consiglieri comunali sono membri di diritto dell'Assemblea della Consulta.
4. Le competenze dell'assemblea sono le seguenti:
 - proporre agli Assessorati le scelte prioritarie delle iniziative in programma, in funzione della disponibilità di bilancio, vagliando, sulla base delle proposte delle sezioni, il tipo di concorso alle attività, scegliendo tra patrocinio comunale, contributo agli oneri dell'iniziativa o pubblicitari, gratuità sull'uso locali e attrezzature, convenzionamento nel rispetto del regolamento che stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi.
 - proporre l'acquisto di materiale e strumenti necessari per le attività e manifestazioni culturali in armonia con gli indirizzi generali di politica culturale indicati all'Assessorato alla Cultura.
 - elaborare proposte per la salvaguardia, la valorizzazione, la diffusione delle tradizioni storiche, folcloristiche locali, archivio storico e dei principi sanciti dalla Costituzione repubblicana.

- collaborare con l'Amministrazione Comunale nelle forme e secondo le modalità richiamate dallo Statuto comunale nell'interesse della collettività nel quadro della valorizzazione e affermazione dell'attività dell'associazionismo e del volontariato e nomina eventuali delegati in organismi associativi o di volontariato di istituzione regionale e provinciale

ART. 23

Convocazione e Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata dal Delegato ogniqualvolta se ne presenti la necessità e almeno due volte nell'arco dell'anno.
2. In via straordinaria è convocata ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.
3. Il Comune provvederà a fornire i locali per le riunioni.
4. E' presieduta dal Sindaco o dal Delegato o, in sua assenza, dall'Assessore alle Politiche sociali.
5. In caso di sovrapposizione di eventi proposti avrà la precedenza la manifestazione che viene svolta da un maggior numero di anni.
6. L'Assemblea può istituire commissioni di lavoro avvalendosi, se necessario, dell'intervento di esperti esterni alla consulta.
7. Le sedute dell'Assemblea della Consulta sono aperte anche ai gruppi di cittadini e associazioni neo costituite o costituenti che svolgono a tutti gli effetti attività sociali, culturali, artistiche a favore della Città. Questi gruppi possono partecipare a titolo consultivo a tutte le sedute maturando di fatto il requisito dell'anno di attività sul territorio proprio attraverso la Consulta.
8. Al termine di tale anno potranno provvedere, previo possesso degli altri requisiti richiesti dal presente regolamento, all'iscrizione all'Albo delle Associazioni e alla Consulta stessa.
9. I membri dell'assemblea così composta verranno automaticamente considerati decaduti per dimissioni, per scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta, da comunicare al Comune in forma scritta entro 30 gg dall'avvenuto scioglimento, nonché dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

ART. 24

Delegato - Ruolo e funzioni

1. Il Delegato viene nominato dal Sindaco tra i Consiglieri Comunali; dura in carica per l'intera durata del mandato del Sindaco. Tale nomina può essere revocato dal Sindaco con atto motivato.
2. Egli rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea Generale. Partecipa, su invito, alle riunioni delle Commissioni consiliari permanenti quando sia ritenuta necessaria la sua presenza.
3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dall'Assessore alle Politiche Sociali.
4. Durante le sedute andrà redatto un sintetico verbale.
5. I verbali saranno trasmessi all'Ufficio Cultura entro 10 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea.

ART. 25
Revoca

1. Qualsiasi componente dell'Assemblea può essere revocato per grave e motivata causa dai due terzi dei componenti l'Assemblea. Tale revoca è subordinata ad una preventiva comunicazione all'interessato il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera, ha la facoltà di presentare le proprie giustificazioni. Entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle motivazioni, l'Assemblea si esprimerà in merito in forma definitiva.

ART. 26
Segreteria Consulta delle Associazioni

1. Presso l'Assessorato alla Cultura del Comune è istituita una segreteria della Consulta il cui personale comunale provvede al disbrigo delle pratiche burocratiche ed amministrative inerenti il funzionamento della Consulta stessa.

ART. 27
Pro Loco

1. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 23 settembre 2011, su proposta della Giunta Comunale – Delibera m. 137 del 15 Settembre 2011, è stato espresso parere favorevole ai sensi del co. 6 art. 15 della L.R. 13/2007 affinché la neo costituita Associazione turistica Pro Loco Città di Rocca di Papa sia soggetto istituzionalmente autorizzato a svolgere attività di valorizzazione e di promozione del territorio comunale.
2. La Pro Loco pertanto fa parte e partecipa di diritto alla Consulta, non necessitando di procedere alla iscrizione alla stessa.

ART. 28
Entrata in vigore

Il presente regolamento, a seguito della sua approvazione, da parte del Consiglio comunale, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

ART. 29
Norme Finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare precedente.
3. Il Presente Regolamento entra in vigore a far della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.